

Condizioni generali di fornitura dell'Energia Elettrica

Blue Meta S.p.A. (Mercato Libero)

Art. 1 - Definizioni e normative di riferimento

1.1 Ai fini del presente Contratto valgono le seguenti definizioni e normative, ove applicabili:

Autorità o ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (pubblicata in G.U. n. 270 del 18.11.1995, Suppl. Ordinario n. 136), il soggetto pubblico incaricato di regolare con proprie deliberazioni le condizioni economiche, le condizioni contrattuali e la qualità del servizio energia elettrica. I testi integrali delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente possono essere consultati e scaricati dal sito www.arera.it.

Attivazione: è l'operazione necessaria per ottenere la fornitura di energia elettrica per far funzionare l'impianto elettrico del Cliente. Si richiede alla Società e viene realizzata solo dopo l'allacciamento alla rete e la stipula di un contratto di fornitura.

Attivazione contestata: è lo *switching* e/o l'accesso per sostituzione compiuti a seguito di un contratto contestato.

Bassa Tensione (BT): è la tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 (un) KV.

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane".

Cliente o Cliente finale: è il Cliente, indifferentemente domestico o non domestico, alimentato in bassa tensione (BT), che richiede la fornitura dell'energia elettrica, con applicazione delle condizioni economiche riservate ai Clienti del mercato libero proposte dalla Società, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall'Autorità.

Cliente consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Cliente Domestico: si intende il Cliente che utilizza l'energia elettrica consegnata in un unico punto di prelievo (un solo POD e un solo contatore) per alimentare la sua abitazione (di residenza o meno) e le relative applicazioni (ad esempio le pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti), i locali annessi o pertinenti all'abitazione, i punti di ricarica privata per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici composti da massimo due unità immobiliari.

Cliente Non Domestico (Usi diversi): si intende il Cliente che utilizza l'energia elettrica per usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali, per alimentare un negozio, un ufficio ecc.).

Codice del consumo: è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (pubblicato in G.U. n. 235 del 08.10.2005, Suppl. Ordinario n. 162).

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali, approvato con deliberazione dell'Autorità ARG/com 104/2010 del 08.07.2010.

Conferma: è la comunicazione e/o documentazione, fornita, anche mediante supporto durevole, dal Venditore al Cliente finale al fine di acquisire un consenso informato in relazione alla conclusione del contratto da parte del Cliente finale medesimo attraverso forme di comunicazione a distanza o in luogo diverso dai locali commerciali del Venditore.

Contratto: è l'insieme delle regole che disciplinano la fornitura di energia elettrica da parte di Blue Meta S.p.A. al Cliente, contenute nelle Condizioni generali di Fornitura, nelle Condizioni particolari di fornitura di cui alla Richiesta/Accettazione e negli allegati.

Deliberazione ARG/elt 191/2009: è la deliberazione dell'Autorità del 11 dicembre 2009 che, all'Allegato B, disciplina le Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali.

Deliberazione 302/2016/R/com: è la deliberazione dell'Autorità del 9 giugno 2016 che, all'Allegato A, stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura.

Deliberazione 487/2015/R/eeel: è la deliberazione dell'Autorità del 14 ottobre 2015 con la quale - agli Allegati A, B, C e D - viene adottata la "Riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* elettrico".

Distributore: è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente. Il Distributore è altresì il soggetto responsabile, ai sensi del TIME, della raccolta, della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica.

Fasce orarie: sono le seguenti fasce orarie, così come definite nella tabella 6 del TIV: F1 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00; F2 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 e nei giorni di sabato dalle ore 7:00 alle ore 23:00; F3 nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 00:00 alle ore 7:00 e dalle ore 23:00 alle ore 24:00 e nei giorni di domenica e festivi tutte le ore della giornata.

Fornitore o la Società: Blue Meta S.p.A. con sede legale e recapito postale in Blue Meta S.p.A..

Gruppo di Misura o Contatore: è l'insieme di apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna.

Interruzione della fornitura: operazione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del Cliente finale a seguito della morosità del Cliente finale. L'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione comporta la risoluzione del contratto e determina la cessazione del servizio di distribuzione. Per ottenere la riattivazione della fornitura, il Cliente finale dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura.

Misure preventive: sono gli adempimenti in capo ai Venditori volti a verificare l'avvenuta conferma di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas.

Parti: il Fornitore o la Società ed il Cliente.

Punto di prelievo (POD): per punto di prelievo s'intende il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale.

Reclamo per contratto o attivazione contestati: è ogni reclamo scritto fatto pervenire al Venditore con il quale il Cliente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o una associazione di consumatori o di categoria, lamenta irregolarità nella conferma di un contratto.

Servizio di Conciliazione: è l'organismo istituito dall'ARERA con deliberazione 260/2012/E/com del 21.06.2012, gestito in avvalimento dall'Acquirente Unico S.p.A., ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, iscritto nell'Elenco del organismi ADR istituito dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 141-decies del Codice del Consumo.

Switching: è la procedura che prevede il cambio di Fornitore da parte del Cliente, relativamente ad uno o più punti di prelievo. Tale procedura è eseguita dal Distributore competente su richiesta del nuovo Fornitore del Cliente finale.

Sospensione della fornitura: è la mancata consegna fisica dell'energia elettrica di uno o più punti di prelievo a seguito della morosità del Cliente finale titolare dei medesimi punti di prelievo.

TERNA: è la Società Terna S.p.A., operatore per il trasporto dell'energia elettrica, che gestisce la trasmissione dell'energia elettrica in Italia.

TIBEG: è il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, approvato con deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (cd. Bonus sociale elettrico).

TIC: è il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvato con deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eeel.

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, approvato con deliberazione dell'Autorità del 5 maggio 2016, 209/2016/E/com.

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e gas naturale, approvato con deliberazione 04 agosto 2016, 463/2016/R/com.

TIME: è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2017-2019, approvato con la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/eeel.

TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/eeel.

TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, approvato con deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eeel.

TIKV: è il Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria approvato con deliberazione dell'Autorità del 6 aprile 2017, 228/2017/R/com.

TIS: è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09.

TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai Clienti finali, approvato con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eeel.

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com.

Voltra: è la variazione dell'intestazione del contratto di fornitura in essere per un punto di prelievo attivo di cui è titolare un Cliente finale diverso dal Cliente finale richiedente.

1.2 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che dovessero risultare incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti.

1.3 Tutti i riferimenti normativi nazionali e i riferimenti alle deliberazioni dell'ARERA citati nel Contratto e nei suoi allegati sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Oggetto e disciplina del Contratto, uso dell'energia elettrica

2.1 La Società si impegna a fornire al Cliente l'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei punti di prelievo indicati nella Richiesta di fornitura e negli eventuali allegati che la integrano.

2.2 La fornitura è regolata:

- dalle presenti Condizioni generali di fornitura;
- dalle Condizioni particolari di fornitura contenute nella Richiesta/Accettazione;
- dalle condizioni contenute negli allegati contrattuali;
- dalle norme emanate dalle competenti Autorità con particolare riguardo alle deliberazioni dell'ARERA, ove applicabili.

2.3 Il Cliente è tenuto ad utilizzare l'energia elettrica per gli usi previsti dal presente Contratto ed in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, prelevando l'energia elettrica entro i limiti di potenza disponibile contrattualmente convenuti.

Il Cliente non può cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né utilizzarla in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto, pena la sospensione della fornitura, il risarcimento dei danni subiti dalla Società, nonché l'applicazione delle relative sanzioni penali e tributarie.

In particolare, gli eventuali prelievi eccedenti la potenza massima sono regolati dalle condizioni stabilite dal Distributore. Il Cliente sarà pertanto tenuto, per il tramite della Società, al pagamento dei corrispettivi per adeguare il valore della potenza al nuovo fabbisogno.

Comunque, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati alla Società medesima o ai terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza o di un uso improprio dell'energia elettrica ovvero della violazione delle norme di prudenza e sicurezza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato dalla Società al Cliente medesimo o ai terzi.

Art. 3 - Perfezionamento e consegna del Contratto

3.1 Il Cliente richiede alla Società la fornitura di energia elettrica mediante la sottoscrizione della Richiesta di fornitura.

3.2 Il Contratto si perfezionerà con l'accettazione della Richiesta di fornitura del Cliente da parte della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 (Proposta irrevocabile) del Codice Civile, ed entrerà in vigore dal momento dell'attivazione della fornitura, per la quale, nella prima fattura utile, verranno addebitati i costi previsti dal TIC per tale attività.

La Società si riserva il diritto di accettare o rifiutare tale Richiesta di fornitura entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento. La Richiesta di fornitura si intende automaticamente revocata qualora la Società non comunichi espressamente al Cliente, entro il suddetto termine, la propria Accettazione.

Ai sensi dell'art. 4.1 della deliberazione 302/2016/R/com, il Cliente, in caso di cambio di Fornitore, con la sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura con la Società, rilascia a quest'ultima apposita procura a recedere, per suo conto ed in suo nome, dal Contratto con il precedente Fornitore.

3.3 La Società si riserva la facoltà di non accettare la Richiesta di fornitura del Cliente e quindi di non concludere il Contratto e non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica nelle seguenti ipotesi:

- iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali;
- mancata prestazione da parte del Cliente della garanzia di cui all'art. 11 che segue;
- mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi;
- inefficacia del contratto di trasporto o del contratto di dispacciamento per cause non imputabili alla Società;
- se il Cliente risulta insolvente nei confronti della Società con riferimento a forniture precedenti ovvero sospeso per morosità con riferimento a forniture ancora attive.

3.4 L'inizio della fornitura è subordinato:

- all'esistenza dell'allacciamento ad una rete di distribuzione ed all'attivazione della fornitura da parte del Distributore;
- all'esistenza di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalle normative vigenti;
- alla sussistenza in capo al Cliente della proprietà o del regolare possesso o della regolare detenzione dell'immobile oggetto di fornitura; a tale fine il Cliente rilascia al Fornitore idonea documentazione in originale o copia autentica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile ove insiste l'utenza da fornire;
- alla presentazione della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di edilizia ed urbanistica;
- alla prestazione da parte del Cliente della garanzia di cui all'art. 11 che segue;
- alla condizione che il Cliente, all'atto della sottoscrizione del Contratto, non risulti insolvente nei confronti della Società con riferimento a forniture precedenti ovvero sospeso per morosità con riferimento a forniture ancora attive;
- alla condizione che il Cliente non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulata ai sensi dell'art. 4.1 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/eit 191/09 da un Venditore o dall'esercente la maggior tutela.

3.5 Ai sensi dell'art. 6.3 del TIMOE, nel caso di acquisizione del Cliente da parte della Società per cambio Fornitore l'efficacia del contratto è condizionata al fatto che al momento della richiesta di switching il Cliente non risulti sospeso per morosità. Al verificarsi di tale ipotesi sarà, pertanto, facoltà del Fornitore revocare la richiesta di switching e verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore.

Ai fini dell'esercizio della predetta facoltà, l'impresa di Distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al POD oggetto di richiesta di switching: i) l'eventuale chiusura del POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; iii) il mercato di provenienza del POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le date delle eventuali richieste di chiusura del POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso.

La Società, inoltre, si riserva di revocare la richiesta di switching ai sensi dell'art. 14.3 del TIMOE qualora il Cliente fosse in precedenza fornito dall'esercente la salvaguardia.

Ove il Contratto non possa avere esecuzione per una delle cause indicate nel presente comma 3.5 e nel precedente comma 3.4 lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. del Codice Civile, senza responsabilità alcuna della Parti.

3.6 Qualora il Contratto di fornitura sia stato concluso con un Cliente Domestico in luogo diverso dai locali commerciali del Venditore o a distanza, la Società darà corso all'attivazione della fornitura ovvero, nel caso di cambio Fornitore, presenterà al Distributore la relativa "richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura", una volta decorso il tempo a disposizione del medesimo Cliente per esercitare il diritto di ripensamento di cui al successivo articolo 4.6.

Ai sensi dell'art. 50, comma 3 o art. 51, comma 8, del Codice del Consumo, è facoltà del Cliente chiedere espressamente alla Società l'esecuzione del contratto durante il periodo di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale caso la Società potrà addebitare al Cliente solamente gli eventuali costi di attivazione e disattivazione della fornitura previsti dal Distributore e/o stabiliti dall'ARERA per le prestazioni effettuate, nonché gli importi relativi ai consumi effettuati, con applicazione delle condizioni economiche di fornitura previste dall'offerta commerciale sottoscritta/prescelta, dalla data di avvio della fornitura fino alla data di cessazione della stessa, conseguente al ripensamento.

3.7 Al momento della conclusione del contratto o ai più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura, se questa è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione del documento, la Società consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale del Contratto in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro supporto durevole.

3.8 In qualsiasi momento, dopo l'esecuzione del Contratto, il Cliente avrà diritto di richiedere copia integrale del Contratto. In tal caso, la Società provvederà alla trasmissione informando preventivamente il Cliente sulle modalità di trasmissione e sugli eventuali costi di spedizione posti a suo carico.

3.9 In caso di contratti stipulati con Clienti domestici fuori dai propri locali commerciali o mediante forme di comunicazione a distanza, la Società, ai sensi dell'art. 4 del TIRV, prima di inoltrare la relativa richiesta di switching e/o di accesso per sostituzione, entro i termini di cui al precedente art. 3.7, fornirà al Cliente finale:

- a) in caso di contratti conclusi in luogo diverso dai propri locali commerciali: copia del contratto firmato o, in alternativa, conferma del contratto su supporto cartaceo oppure, con consenso del Cliente finale, su altro supporto durevole;
- b) in caso di contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza: conferma del contratto concluso su supporto durevole;
- c) in caso di contratti telefonici: conferma dell'offerta su supporto cartaceo oppure, con consenso del Cliente finale, su un altro supporto durevole.

In caso di contratti stipulati con Clienti non domestici fuori dai propri locali commerciali o mediante forme di comunicazione a distanza, la Società, ai sensi dell'art. 5 del TIRV, prima di inoltrare la relativa richiesta di switching e/o di accesso per sostituzione, invierà al Cliente finale una lettera di conferma o, in alternativa, nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai propri locali commerciali, acquisirà la conferma della volontà contrattuale mediante una chiamata di conferma.

Art. 4 - Durata e decorrenza del Contratto, diritto di recesso e diritto di ripensamento

4.1 Il Contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, indipendentemente da quella indicata nella Richiesta di fornitura e/o nell'Offerta Commerciale, dopodiché si rinnoverà tacitamente di anno in anno. La Società si impegna a garantire l'attivazione della fornitura al perfezionamento di tutte le condizioni e dalla disponibilità di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi.

Alle richieste di nuove forniture pervenute dopo l'attivazione del Contratto, ove accettate dalla Società, si applicheranno le condizioni contrattuali già in essere; tali richieste dovranno pervenire tramite comunicazione scritta.

Il Contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salva la facoltà delle Parti di recedere ai sensi dei successivi commi 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.

4.2 Qualora per cause non imputabili alla Società la decorrenza della fornitura per ciascun punto di prelievo non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell'energia presso i medesimi punti di prelievo, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che verrà comunicata tempestivamente dalla Società al Cliente.

4.3 Ai sensi del TIMOE, la Società si riserva la facoltà di subordinare l'esecuzione del presente Contratto al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching. Nel qual caso, la Società, non appena informata di ciò dal Distributore, si riserva la facoltà di revocare la richiesta di accesso e di non dar corso all'esecuzione del Contratto.

4.4 E' facoltà del Cliente, in conformità alla deliberazione 302/2016/R/com, recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto per cambio Fornitore, rilasciando al Venditore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con la Società. Il Venditore entrante dovrà esercitare il recesso, trasmettendo la relativa comunicazione alla Società, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio Venditore. In tal caso la fornitura con il nuovo Venditore avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione di recesso.

4.5 Nel caso in cui il recesso del Cliente sia esercitato senza il fine di cambiare Fornitore ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati (ad esempio qualora il Cliente cambi abitazione, cessi la propria attività) è invece dovuto un preavviso di 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società. In tale ipotesi il Cliente recede dal presente Contratto utilizzando l'apposita modulistica a disposizione presso gli sportelli ovvero a mezzo telefono, telefax, posta elettronica o lettera. Per la disattivazione della fornitura, che verrà eseguita nei termini previsti dall'ARERA, nella fattura di chiusura del Contratto verranno addebitati i costi previsti dal Distributore e/o dall'ARERA per tale attività.

Fino alla cessazione della fornitura (con disallacciamento del Contatore), eseguita dal Distributore il Contratto rimane attivo e il Cliente resta direttamente responsabile verso la Società del pagamento dell'energia elettrica e relative imposte, nonché nei confronti del Distributore per qualsiasi danno che possa derivare al Contatore ed agli impianti.

In ogni caso, laddove venisse accertato che il beneficiario dell'utenza non è il titolare indicato in Contratto, la Società potrà dare luogo all'immediata sospensione della fornitura.

4.6 Il Cliente Domestico, nel caso in cui il contratto sia stato concluso a distanza o al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, può recedere dal contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto stesso secondo quanto previsto dal Codice del consumo, utilizzando l'apposito modulo tipo messo a disposizione dalla Società o presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita scritta (a mezzo raccomandata A/R, o lettera semplice, o fax o posta elettronica).

4.7 E' facoltà della Società, in conformità alla deliberazione 302/2016/R/com, esercitare il diritto di recesso unilaterale mediante comunicazione da inviarsi al Cliente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 5 - Condizioni di fornitura

5.1 Oggetto delle condizioni

Le condizioni di fornitura definiscono le modalità tecniche e i termini in base ai quali la Società somministra l'energia elettrica oggetto del Contratto.

5.2 Modalità di somministrazione da parte della Società

L'energia elettrica viene somministrata dalla Società utilizzando la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione locali alla tensione e secondo le caratteristiche dei Punti di Prelievo del Cliente.

5.3 Fasce orarie

Le fasce orarie F1, F2 e F3 sono definite in conformità a quanto previsto nel TIV.

5.4 Aspetti tecnici della somministrazione

L'energia elettrica oggetto del Contratto è immessa nella rete nazionale dai fornitori della Società, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, definiti al successivo art. 13.

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il Cliente ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del Cliente è collegato.

In particolare a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio oppure in corso della fornitura.

Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di TERNA e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del Contratto. La fornitura della Società ai Punti di Prelievo del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal Contratto, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito.

5.5 Responsabilità

Per quanto espressamente previsto al precedente punto, la Società quale "Cliente grossista" ai sensi dell'art. 2 comma 5, del D.Lgs. n. 79 del 16.03.1999, non risponde dei danni causati al Cliente dall'energia somministrata, essendo la stessa Società persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

Il Cliente dichiara e riconosce che la Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile, nemmeno parzialmente, di danni causati da interruzioni, sospensioni, errori nell'attività di misura o altre anomalie agli impianti installati a valle del POD.

5.6 Gruppi di misura

La Società, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del Cliente, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente. Il Cliente si impegna altresì a lasciare ai tecnici incaricati dalla Società o da Società da essa incaricata, libero accesso ai locali ed ai luoghi ove sono installati i complessi di misura per tutta la durata del Contratto.

Art. 6 - Condizioni economiche di fornitura, imposte e bonus sociale

6.1 Il presente Contratto prevede l'applicazione delle condizioni economiche indicate nell'Offerta Commerciale, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Le variazioni delle condizioni economiche, dovute ad indicizzazioni o adeguamenti, verranno rese note e applicate sulle fatture emesse successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data.

In conformità a quanto previsto dall'allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com (Bolletta 2.0), in bolletta vengono indicate per esteso le deliberazioni dell'ARERA che hanno stabilito gli aggiornamenti e la data da cui iniziano ad essere applicati.

6.2.1 Corrispettivi dovuti dal Cliente per la fornitura sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte. È a carico del Cliente qualsiasi imposta o tassa presente e futura legata all'uso ed al consumo dell'energia elettrica.

Eventuali esenzioni o riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che tali agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente presenti la documentazione ivi prevista per poterne usufruire.

I benefici derivanti da tassazioni agevolate eventualmente previste (quali ad esempio esenzioni, riduzioni, ecc.) saranno riconosciuti ed applicati solo ed esclusivamente dalla data di completamento del relativo iter e pertanto dovranno ritenersi condizionati all'integrale adempimento di ogni prescrizione o formalità imposta al Cliente finale da norme legislative o regolamentari.

Il Cliente riconosce il diritto della Società di rivalersi per tutti gli oneri di cui sopra, nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi, o altro onere comunque denominato, applicati dall'Amministrazione Finanziaria alla Società a seguito di atti, dichiarazioni, omissioni o comportamenti del Cliente volti ad ottenere un'esenzione o una riduzione della tassazione sulla fornitura che si riveli non legittima o non riconoscibile dall'Amministrazione Finanziaria stessa.

Il Cliente, poiché il Fornitore quale soggetto obbligato al pagamento delle imposte sull'energia elettrica è tenuto ad assoggettare il consumo di cui al presente Contratto alle aliquote d'imposta stabilite da norme fiscali in vigore, si obbliga a comunicare al Fornitore stesso, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi e tutte le eventuali variazioni sopravvenute che incidano sull'applicazione o sull'entità di dette aliquote, assumendosi la responsabilità della veridicità e dell'esattezza dei dati comunicati e dei relativi aggiornamenti.

6.3 I Clienti Domestici che si trovino in condizione di disagio economico e le famiglie numerose (con più di tre figli a carico) possono accedere ai regimi di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica introdotti dal Governo e resi operativi dall'ARERA attraverso il TIBEG.

Il Bonus sociale gas deve essere richiesto dagli interessati presso il proprio Comune di residenza. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili consultando il sito dell'Autorità www.arera.it.

6.4 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente, la Società prenderà atto automaticamente dell'avvenuto cambiamento effettuando l'eventuale conguaglio nella prima fattura utile.

Art. 7 - Trasporto e dispacciamento dell'energia

7.1 Contratto di trasporto e dispacciamento

La Società, relativamente ai punti di prelievo oggetto del presente Contratto, provvederà a stipulare per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore e - direttamente o indirettamente tramite altra Società utente del dispacciamento - il contratto di dispacciamento con TERNA. A tal fine il Cliente conferisce sin d'ora mandato senza rappresentanza ex art. 1705 del Codice Civile alla Società che potrà a sua volta conferirlo a terzi abilitati ai sensi dell'art. 1717 del Codice Civile ("Sostituto del mandatario").

7.2 Gratuità mandato e impegni del Cliente

Il mandato deve intendersi a titolo gratuito. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

7.3 Mandato alla connessione

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente conferisce alla Società il Mandato all'espletazione delle pratiche di Connessione per tutti i punti di prelievo oggetto del presente Contratto.

7.4 Richieste di esecuzione di prestazioni

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE verranno inoltrate al Distributore competente dalla Società, con addebito ai Clienti dei costi previsti dal TIC per tali attività.

La Società applica, oltre ai contributi in quota fissa di cui al TIC ove applicati dall'impresa distributrice, un contributo in quota fissa pari a Euro 23,00 (ventitre/00) per ciascuna prestazione relativa a:

- voltura;
- disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
- disattivazione della fornitura a seguito di morosità;
- riattivazione della fornitura a seguito di morosità;
- variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente;
- attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di un punto precedentemente disattivato.

Le prestazioni di cui ai punti iii. e iv. comprendono anche l'eventuale preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa è dovuto anche nel caso in cui il Distributore proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere richiesto una sola volta.

La Società cesserà di dare corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del presente Contratto.

Art. 8 - Oneri di sistema.

Gli oneri di sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le componenti tariffarie A, UC e MCT) e le eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite dall'Autorità si intendono a carico del Cliente.

CGF_EE

Rev. 09 del 01/2018

Art. 9 - Modalità di fatturazione e pagamento

9.1 La modalità normale di emissione della fattura è il formato elettronico. Per i Clienti che non intendono avvalersi del formato elettronico, la fattura sarà recapitata a mezzo vettore postale.

9.2 Le fatture di periodo sono emesse con la seguente frequenza:

- bimestrale per i Clienti Domestici e per i Clienti Non Domestici con potenza inferiore a 16,5 kW;
- mensile per i Clienti Non Domestici con potenza superiore a 16,5 kW.

Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

9.3 La determinazione dei consumi contabilizzati nella fattura avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal Distributore che è il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi e del relativo servizio di misura, in accordo con le modalità stabilite dal TIV.

In mancanza dei dati di misura effettivi, il Fornitore emetterà fattura per i corrispettivi del mese di competenza sulla base dell'autolettura comunicata dal Cliente e validata dal Distributore ovvero, in mancanza dell'autolettura, sulla base dei dati di misura stimati, salvo conguaglio che sarà effettuato con la prima fattura utile in caso di successiva disponibilità dei dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore, comprese le autoletture.

9.4 Il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente finale, riducendo al minimo la scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

9.5 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente, anche multisito, titolare di punti di prelievo alimentati unicamente in BT trattati monorari ai sensi del TIS, la possibilità di comunicare l'autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura. Relativamente al Cliente trattato per fascia il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l'autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.

La Società comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata. L'autolettura validata dal Distributore è equiparata ad una misura rilevata validata.

9.6 Qualora nel periodo cui si riferisce la fattura vengano contabilizzati consumi effettivi, nel rispetto delle previsioni di cui al TIF, articolo 6, commi 6.6 e 6.7, non verranno contabilizzati anche successivi consumi stimati: a) se la periodicità di fatturazione è mensile; b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la fattura è un'autolettura comunicata nella finestra temporale prevista.

9.7 La Società si riserva di prevedere, tra le proprie offerte contrattuali, condizioni di fornitura che: i) stabiliscano una frequenza di fatturazione diversa da quanto indicato al precedente comma 9.2 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.3, lettere a) e b) del TIF, ove applicabile; ii) ai fini della contabilizzazione dei consumi in fattura, che stabiliscano un diverso ordine di priorità nell'utilizzo dei dati di misura rispetto a quanto indicato al precedente comma 9.3; iii) criteri per determinare il dato di misura stimato diversi dal criterio indicato al precedente punto 9.4; iv) la non applicazione di quanto previsto al precedente comma 9.6. La Società si riserva, altresì, di prevedere offerte contrattuali in cui vengano contabilizzati consumi per periodi successivi alla data di emissione della fattura, purché nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 8, lett. d) del TIF, ove applicabile.

9.8 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si dovesse verificare la sostituzione del gruppo di misura del Cliente, i consumi successivi verranno fatturati al Cliente in base ai dati forniti dal nuovo gruppo di misura.

9.9 Eventuali oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi stabiliti dall'ARERA e/o applicati dal Distributore e di competenza del Cliente (quali ad esempio i costi relativi a spostamenti, modifiche od integrazioni delle caratteristiche del punto di consegna dell'energia) verranno addebitati dalla Società allo stesso nella prima fattura utile.

9.10 La fattura dei consumi di gas naturale, chiamata "bolletta sintetica", verrà emessa in conformità a quanto stabilito dall'allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com (Bolletta 2.0). Gli elementi di dettaglio relativi agli importi fatturati verranno inviati dalla Società al Cliente su richiesta.

Art. 10 - Pagamenti, morosità del Cliente e sospensione della fornitura

10.1 Il pagamento della fattura deve essere effettuato dal Cliente, entro il termine in essa indicata, a mezzo di versamento su c/c postale, di addebito automatico su c/c bancario o postale oppure con altra forma autorizzata dalla Società indicata nel documento.

10.2 Il termine di scadenza per il pagamento indicato nelle fatture non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle medesime.

10.3 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti della Società, salvo espresso accordo scritto tra le Parti.

10.4 Il Cliente può richiedere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti - purché superiori ad euro 50,00 (cinquanta/00) - nei seguenti casi:

- mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'art. 4 del TIF;
- nei casi di fatturazione di importi anomali di cui all'art. 9, comma 9.1, del TIQV.

A tale fine, il Cliente viene informato tramite la bolletta stessa, sia della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti, sia sulle modalità della richiesta. Il Cliente che intende chiedere la rateizzazione ne dovrà dare comunicazione alla Società entro 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dai giorni di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

10.5 Nel caso di cambio Fornitore, la Società ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. La Società, nel caso intenda avvalersi di tale facoltà, informa il Cliente nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

10.6 Il Cliente rimane direttamente responsabile verso la Società del pagamento dell'energia elettrica, e relative imposte, nonché delle altre obbligazioni previste dal Contratto, per tutto il periodo in cui è intestatario della fornitura.

10.7 I corrispettivi per eventuali servizi aggiuntivi richiesti alla Società potranno essere inseriti in fattura solo su specifica richiesta del Cliente.

10.8 In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dalla Società, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture stesse, gli interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi saranno calcolati in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato di 3,5 (tre

virgola cinque) punti percentuali. Saranno, inoltre, a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi addebitati alla Società dal Distributore locale e/o dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto.

10.9 La Società, in caso di mancato pagamento delle fatture energia elettrica entro i termini indicati in fattura invierà al Cliente, ai fini della costituzione in mora e ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, nonché in conformità delle previsioni di cui al TIMOE una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, indicante il termine ultimo entro cui questi deve provvedere al pagamento. Tale termine non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della relativa raccomandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte della Società, della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione o, infine, a 20 (venti) giorni solari decorrenti dall'emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora la Società non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tal ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà della Società di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi.

10.10 Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l'avvenuto pagamento mediante l'invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all'indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito.

10.11 Ove si protragga l'insolvenza, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine ultimo di pagamento, la Società potrà procedere ad avviare le attività previste dal TIMOE, in particolare, richiedendo al Distributore, con riferimento ai punti di consegna disabilitabili, la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo.

Come previsto dall'art. 3, comma 3.4, del TIMOE, le tempistiche per la costituzione in mora e per l'invio della richiesta di sospensione al Distributore potranno essere ridotte qualora la Società, nei 90 (novanta) giorni successivi all'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, invii al Cliente una nuova comunicazione relativa a fatture non contemplate nel precedente sollecito. In tal caso, il termine ultimo di pagamento non potrà essere comunque inferiore a 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente della raccomandata ovvero, per i solleciti inviati a mezzo PEC, 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento da parte della Società della ricevuta di avvenuta consegna, ovvero, qualora la Società non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, a 10 (dieci) giorni solari dall'emissione della comunicazione. In quest'ultima ipotesi, la Società dovrà consegnare la comunicazione al vettore entro massimo 2 (due) giorni lavorativi dalla data di emissione. Il termine per l'invio della richiesta di sospensione al Distributore non potrà invece essere inferiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito.

Qualora sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima della sospensione della fornitura, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

10.12 Decorso il termine dalla sospensione della fornitura indicato nella lettera di costituzione in mora - che non potrà comunque essere inferiore a 15 (quindici) giorni - senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli importi insoluiti, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e la Società potrà inoltrare al Distributore la richiesta di rimozione del punto di prelievo dal contratto di trasporto e dispacciamento. Nel qual caso, il Cliente per riottenere la riattivazione della fornitura dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura.

10.13 Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del POD per sospensione della fornitura, la Società potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura. L'esecuzione dell'intervento comporterà la risoluzione del relativo contratto. I costi dell'intervento di interruzione e di ripristino dell'alimentazione saranno addebitati al Cliente.

10.14 La Società non potrà dare corso alla sospensione della fornitura per morosità, ai sensi del TIMOE, nei casi in cui:

- non sia stata effettuata la comunicazione di cui al precedente art. 10.9 nei modi e termini stabiliti dal medesimo TIMOE;
- il Cliente abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità previste dal Fornitore;
- l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o di altra forma di garanzia equivalente rilasciata dal Cliente e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore competente o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.3 bis, lettere a) e b) del TIMOE.

Art. 11 - Garanzie di pagamento

11.1 Al Cliente, all'atto della sottoscrizione del Contratto, potrà essere chiesto di corrispondere, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte, un deposito cauzionale, nella misura stabilita dalla Società e comunque correlata all'entità della somministrazione.

Il pagamento delle fatture energia elettrica tramite addebito in conto corrente bancario o postale (domiciliazione) è considerato forma di garanzia equivalente al versamento del deposito cauzionale. Conseguentemente i Clienti che si avvalgono di tale forma di pagamento non sono tenuti al versamento del deposito cauzionale che, qualora già versato, verrà restituito dalla Società.

In ogni caso il livello massimo del deposito cauzionale, sulla base delle previsioni contenute nel TIV, è così determinato:

- Euro 11,50 (undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i Punti di Prelievo nella titolarità dei Clienti Domestici;
- Euro 15,50 (quindici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i Punti di Prelievo nella titolarità dei Clienti Non Domestici alimentati esclusivamente in BT con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per tutti i Punti di Prelievo nella titolarità dei Clienti Non domestici alimentati esclusivamente in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Per i punti di prelievo relativi a Clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del TIBEG, l'ammontare massimo del deposito cauzionale è determinato in misura pari a Euro 5,20 (cinque/20) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.

La Società si riserva la facoltà di procedere all'adeguamento delle garanzie previste nel presente comma in funzione di eventuali aggiornamenti regolatori, di incrementi o decrementi dei consumi del Cliente, nonché nei casi previsti dall'art. 12 del TIV.

11.2 In caso di mancato rilascio della garanzia da parte del Cliente entro i termini previsti, la Società ha facoltà di non dare corso alla somministrazione ovvero sospenderla o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 12.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

12.1 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Contratto si intenderà risolto, su semplice dichiarazione da parte della Società, nei seguenti casi:

- il Cliente non risulti titolare della capacità di stipulare il contratto ovvero non risulti titolare o avente diritto all'utilizzo degli impianti e/o degli immobili oggetto della fornitura;
- inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione del Cliente;
- interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente;
- istanza o inizio di una procedura concorsuale del Cliente;
- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti. In tali ipotesi, fermo restando l'impegno della Società di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dovessero pretendere dalla Società a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni;
- impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili alla Società, senza che ciò implichi alcuna responsabilità della Società nei confronti del Cliente;
- mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e/o i singoli Punti di Prelievo del Cliente e la stessa Società ovvero tra il Cliente e/o i Punti di Prelievo del Cliente e una qualunque altra Società controllata dalla Società o a quest'ultima collegata;
- mancato rispetto degli impegni di cui all'art. 6.2; condizioni di sicurezza mancanti;
- il Contatore sia stato dolosamente alterato o manomesso;
- il Cliente non metta in condizione la Società o il Distributore di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione;
- mancato versamento del deposito cauzionale, laddove sia stato previsto;
- mendaci dichiarazioni rese dal Cliente ovvero, nell'ambito dei controlli che la Società è tenuta ad eseguire a campione per verificare la veridicità delle stesse, mancata presentazione/esibizione da parte del Cliente della documentazione richiestagli, a tal fine, dalla Società.

12.2 In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti della Società.

12.3 In tutti i casi di inadempimento previsti dal precedente art. 12.1 la Società avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto sia che non la eserciti, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e dei danni.

12.4 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, quale definita nel successivo art. 13. In tal caso, prima di esercitare tale facoltà, le Parti devono compiere ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

12.5 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il Contratto si risolve di diritto.

Art. 13 - Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore

13.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per eventuali interruzioni o sospensioni della fornitura, nonché inadempimenti, dovute a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

13.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla Società, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti.

13.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

13.4 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà possibile, dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

Art. 14 - Cessione del Contratto

E' fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto. La Società potrà cedere ad altre imprese autorizzate il Contratto, restando peraltro immutate le condizioni praticate al Cliente e dandone a quest'ultimo comunicazione scritta.

Art. 15 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e aggiornamento dei parametri economici

Fatto salvo quanto previsto all'art. 1.2, la Società nel periodo di validità del Contratto si riserva di modificare unilateralmente per "giustificato motivo" le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche.

Ai fini del presente Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dalla Società per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali.

In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui la Società le avrà comunicate al Cliente in forma scritta.

Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte della Società.

Non sussiste l'obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Tali variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto delle norme poste dall'ARERA a tutela dei Clienti.

Ai sensi dell'art. 13.3 del Codice di condotta commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l'altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le

modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.

Le suddette informazioni non verranno trasmesse all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto.

Art. 16 - Registrazione del Contratto

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.

Art. 17 - Modifiche al Contratto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 1.2, eventuali modifiche al Contratto, diverse da quelle di cui all'art. 15, potranno essere concordate dalle Parti solo per iscritto.

Art. 18 - Comunicazioni

18.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto (a mezzo fax, e-mail, raccomandata A/R) agli indirizzi indicati nel presente Contratto.

18.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto alla Società, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo.

18.3 Le comunicazioni della Società, aventi carattere di generalità, saranno validamente effettuate mediante avviso affisso nei locali della Società e/o diffuso attraverso il proprio sito internet e/o quotidiani e/o mezzi radiotelevisivi ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tali comunicazioni o avvisi.

Art. 19 - Reclami e richieste di informazioni, livelli specifici e generali di qualità e indennizzi automatici

19.1 Eventuali Reclami e Richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente alla Società utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Società o con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con la Società stessa, che consenta di accertare la data di ricevimento.

La Società provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dal TIQV.

Se non viene utilizzato l'apposito modulo messo a disposizione dalla Società, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari:

- nome e cognome;
- indirizzo di fornitura;
- indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (nel caso specifico energia elettrica);
- il codice alfanumerico identificativo del POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente;
- una breve descrizione dei fatti;
- in caso di reclamo relativo alla fatturazione di importi anomali, dovrà essere indicato da parte del Cliente anche il dato dell'autolettura e la relativa data.

Qualora il Cliente indichi nel proprio reclamo un recapito di posta elettronica, la Società utilizzerà in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

19.2 Il Cliente che contesti un contratto concluso in luogo diverso dai locali commerciali della Società o a distanza, per irregolarità relative alla conferma del medesimo contratto, può presentare alla Società - direttamente, o mediante legale rappresentante o una associazione di consumatori o di categoria - un "reclamo per contratto o attivazione contestati" ai sensi degli articoli 6 o 10 del TIRV, entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di emissione della prima bolletta, se Cliente domestico ovvero di 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, se Cliente non domestico.

Per "data in cui ne ha avuto conoscenza" si intende: a) il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha consegnato al vettore incaricato la lettera di conferma; b) in alternativa, la data della chiamata di conferma; c) qualora la lettera di conferma non risulti inviata o la chiamata di conferma non risulti essere stata effettuata, la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal Fornitore contestato.

L'invio del reclamo, entro i termini, è condizione necessaria per l'avvio della procedura speciale a carattere risolutivo e della procedura ripristinatoria, cui la Società ha aderito, previste dal medesimo TIRV.

19.3 La Società si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'Autorità nel TIQV e in caso di mancato rispetto, a corrispondere al Cliente, per quanto di competenza, l'indennizzo automatico base pari ad Euro 25,00 (venticinque/00). L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

19.4 La Società, entro il 30 giugno di ogni anno, provvederà a fornire al Cliente, tramite il proprio sito web, le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, ivi compresi gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina dettata per la costituzione in mora e richiesta di sospensione della fornitura per morosità, secondo quanto previsto dal TIMOE.

19.5 In base a quanto previsto all'art. 3.6 del TIMOE, la Società è tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo automatico per un importo pari ad Euro 30,00 (trenta/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora e pari ad Euro 20,00 (venti/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nonostante, alternativamente: 1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; 3) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura.

19.6 In ipotesi di emissione della fattura di periodo oltre i termini di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura ovvero oltre il diverso termine contrattualmente previsto il Fornitore riconosce al Cliente un indennizzo automatico, ai sensi dell'art. 16 del TIF, in occasione della prima fattura utile, pari ad Euro 6,00 (sei/00) nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine. Il predetto importo è maggiorato di Euro 2,00 (due/00) ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di Euro 20,00

CGF_EE

Rev. 09 del 01/2018

(venti/00), raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari. Il predetto indennizzo massimo è modificato: in Euro 40,00 (quaranta/00) se l'emissione della fattura avviene con un ritardo superiore compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; in Euro 60 (sessanta/00) se l'emissione della fattura avviene con un ritardo superiore a 90 (novanta) giorni solari.

19.7 Qualora la Società, ai sensi del TIRV, singolarmente o in forma congiunta, si doti di un Protocollo di autoregolazione volontaria recante adempimenti riguardanti le modalità di acquisizione e conferma della volontà negoziale dei Clienti finali, l'adozione di tale protocollo sarà comunicata al Cliente contestualmente alle informazioni preliminari alla conclusione del Contratto previste dall'art. 9, commi 9.1 e 9.5, del Codice di condotta commerciale.

I contenuti del protocollo saranno inoltre indicati nel sito internet della Società con adeguata evidenza e con possibilità di scaricarlo il testo integrale.

Art. 20 - Elezione di domicilio

Il Cliente e la Società eleggono domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto, presso la propria sede legale o, per i Clienti Domestici, presso la propria residenza.

Art. 21 - Procedure di conciliazione

21.1 Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di Conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio Conciliazione Clienti Energia istituito dall'ARERA ovvero le procedure di mediazione, presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, previa stipula dei relativi protocolli di intesa con l'ARERA.

L'elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile sul sito web dell'ARERA.

Tali procedure potranno essere attivate dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte della Società ad un reclamo scritto, entro 50 (cinquanta) giorni dall'invio o nel caso in cui non venga ritenuta soddisfacente la risposta ricevuta. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data dell'invio del reclamo alla Società.

21.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 24, lett. b), Legge n. 481/1995 e del TICO, il tentativo di conciliazione avanti agli organismi di cui al precedente art. 22.1 è obbligatorio nelle materie regolate dall'ARERA e condizione di procedibilità dell'azione giudiziale da parte del Cliente finale. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo, ivi inclusi i casi di mancata comparizione della controparte. Sono escluse dall'obbligo dell'esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: i. attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; ii. per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; iii. promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del Consumo.

Art. 22 - Risoluzione di controversie

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del Contratto, nel caso di Cliente "consumatore" (secondo la definizione di cui all'art. 3 del Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Per tutti gli altri Clienti non riconducibili a detta definizione sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Art. 23 - Disposizioni finali

23.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.

23.2 Per quanto non contemplato dalle presenti Condizioni generali di fornitura, valgono le disposizioni di legge.